REGOLAMENTO (CEE) N. 3167/76 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1976

relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di carne bovina congelata della sottovoce 02.01 A II a) 2 della tariffa doganale comune (anno 1977)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che, per la carne bovina congelata della sottovoce 02.01 A II a) 2 della tariffa doganale comune, la Comunità si è impegnata, nel quadro degli ultimi negoziati multilaterali del GATT, a procedere all'apertura di un contingente tariffario comunitario annuo il cui volume, espresso in carne disossata, è fissato in 38 500 tonnellate, al dazio del 20 % ; che è perciò opportuno aprire il 1° gennaio 1977 tale contingente tariffario, dividendo il volume globale in due parti, secondo il regime tariffario loro applicabile ;

considerando che, a norma degli articoli 59 e 60 dell'atto di adesione (2), i nuovi Stati membri sono tenuti ad applicare i regolamenti di politica agricola comune dal 1° febbraio 1973 e a ravvicinare i dazi delle loro tariffe doganali a quelli della tariffa doganale comune secondo il ritmo previsto dall'articolo 59 di cui sopra ; che è pertanto necessario coprire il fabbisogno di importazioni dei nuovi Stati membri per il 1977 ; che i dazi contingentali che devono essere applicati dai nuovi Stati membri devono essere conformi alle disposizioni dell'atto di adesione ;

considerando che è necessario garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente e l'applicazione ininterrotta del tasso previsto per tale contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in tutti gli Stati membri fino all'esaurimento del volume del contingente ; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario basato su una ripartizione tra gli Stati membri appare idoneo a rispettarne la natura comunitaria secondo i principi sopra enunciati ; che questa ripartizione, per rappresentare nel miglior modo possibile l'evoluzione reale del mercato del prodotto in questione dovrebbe essere proporzionale al fabbisogno degli Stati membri, calcolato in base ai dati statistici sulle importazioni provenienti dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo e sulla scorta delle prospettive economiche per l'anno contingentale considerato ;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 193/75 della Commissione, del 17 gennaio 1975, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (3), i certificati d'importazione permettono di importare un quantitativo superiore del 5 % a quello in essi indicato ; che tuttavia il prelievo previsto dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 568/76 (5), deve essere applicato ad ogni quantitativo che ecceda quello indicato nel certificato ;

considerando che, trattandosi di un contingente tariffario di volume relativamente poco elevato, sembra possibile, senza con ciò derogare alla sua natura comunitaria, prevedere nel caso specifico un sistema di utilizzazione basato su un'unica ripartizione tra gli Stati membri ; che sembra ugualmente opportuno lasciare a ciascuno Stato membro la scelta del sistema di gestione delle proprie aliquote ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri ;

considerando che se, ad una determinata data del periodo contingentale, si constata che esiste un residuo di un'aliquota in uno Stato membro o nell'altro, si potrebbe, se del caso, procedere a una ripartizione delle quantità non utilizzate affinché possano essere utilizzate in altri Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È aperto per l'anno 1977 un contingente tariffario comunitario di carne bovina congelata della sottovoce 02.01 A II a) 2 della tariffa doganale comune, avente un volume totale, espresso in carne disossata, di 38 500 tonnellate.

(1) GU n. C 293 del 13. 12. 1976, pag. 59.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 28.
(3) GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 10.
(4) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(5) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 28.

Ai fini dell'imputazione al contingente, 100 chilogrammi di carne non disossata equivalgono a 77 kg di carne disossata.

2. Le importazioni dei prodotti in questione, effettuate a beneficio di un altro regime tariffario preferenziale, non sono imputabili su questo contingente tariffario.

3. Nel quadro del volume assegnato agli Stati membri originari, il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato al 20 %.

4. Nel quadro del volume assegnato ai nuovi Stati membri, si applicano i dazi calcolati secondo le relative disposizioni dell'atto di adesione.

5. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per quanto riguarda le importazioni effettuate alle condizioni definite dall'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 193/75, il prelievo fissato conformemente all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 è riscosso per i quantitativi che eccedono quelli indicati nel certificato d'importazione.

Articolo 2

1. Il volume di 38 500 tonnellate di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è diviso in due parti, una di 22 000 tonnellate e l'altra di 16 500 tonnellate, suddiviso come segue :

	Entro il volume di 22 000 tonnellate	Entro il volume di 16 500 tonnellate
Benelux	2 423	1 817
Danimarca	111	84
R. f. di Germania	4 334	3 251
Francia	1 532	1 148
Irlanda	—	—
Italia	6 314	4 736
Regno Unito	7 286	5 464
	22 000 tonnellate	16 500 tonnellate

2. Le importazioni del prodotto in questione sono soggette alle disposizioni adottate nell'ambito del regolamento (CEE) n. 974/71 [1], modificato da ultimo con regolamento (CEE) n. 557/76 [2], in materia di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili per garantire agli importatori stabiliti sul loro territorio il libero accesso alle aliquote che sono loro assegnate.

2. Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni presentate in dogana, accompagnate da una dichiarazione di immissione in consumo.

Articolo 4

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni effettivamente imputate alle loro aliquote.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 6

Al più tardi il 1° ottobre 1977, la Commissione sottopone al Consiglio una relazione sui quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati in ciascuno Stato membro.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, procede, se del caso, a una ripartizione delle quantità non utilizzate.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. P. L. M. M. van der STEE

(1) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
(2) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 1.